



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.2.2007
COM(2007) 55 definitivo

2007/0024 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di
lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di
utilizzo delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da un lato e la Federazione russa dall'altro**

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI AL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere in merito ai
"Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzo
delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la
Federazione russa dall'altro**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

L'accordo in forma di scambio di lettere in merito ai "Principi concordati per la modernizzazione dell'attuale sistema di utilizzAZIONE delle rotte transiberiane" è stato negoziato sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio nel marzo 2006.

- **Contesto generale**

Conformemente alle direttive di negoziato previste dal suddetto mandato, il testo dell'accordo è stato approvato *ad referendum* nella fase conclusiva dei negoziati il 24 novembre 2006 dal vicepresidente della Commissione sig. Barrot e dal sig. Levitin, ministro dei Trasporti della Federazione russa, in margine al vertice UE-Russia di Helsinki.

- **Disposizioni vigenti nel settore disciplinato dalla proposta**

Non esiste alcuna disposizione della Comunità nel settore disciplinato dalla proposta.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Questo accordo risolve la questione dei pagamenti per il sorvolo del territorio siberiano che la Federazione russa esige dai vettori aerei comunitari per le rotte aeree al di sopra della Russia. Il problema rappresentava da tempo un grosso ostacolo sulla via delle relazioni Russia-UE. I pagamenti in questione costituiscono un ostacolo che deve essere eliminato prima che la Russia possa accedere all'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo da poco approvato rafforzerà la cooperazione delle due parti nel settore dei trasporti nel più ampio quadro dello Spazio economico comune UE-Russia.

2) CONSULTAZIONE DI ALTRE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori e profilo generale delle risposte

Durante tutto il processo negoziale la Commissione ha fruito della preziosa e fattiva assistenza di un Forum consultivo composto da rappresentanti dell'industria.

Sintesi delle risposte e del modo in cui se ne è tenuto conto

Con il suddetto Forum consultivo si sono svolte varie riunioni nelle quali è stato discusso il progetto dell'accordo. Tutti i suggerimenti formulati in tale sede sono stati presi in attenta considerazione.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non vi è stata necessità di ricorrere al contributo di esperti esterni.

- **Analisi d'impatto**

L'accordo avrà l'effetto di migliorare in modo significativo la competitività dei vettori aerei comunitari sulle rotte con destinazioni situate tra l'Unione europea e l'Asia, con particolare riferimento al Giappone, alla Cina, a Hong Kong e alla Corea del Sud, tramite una graduale riduzione dei pagamenti durante il periodo transitorio e la loro abolizione dal 2014 in poi.

In assenza di tale accordo i vettori aerei comunitari avrebbero dovuto continuare a pagare un corrispettivo per il diritto di sorvolare la Federazione russa, con conseguente impatto sui costi e pregiudizio per la loro competitività.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

L'accordo definisce i principi fondamentali che dovranno essere osservati negli accordi bilaterali che verranno stipulati dagli Stati membri e dalla Federazione russa e perviene ai seguenti risultati:

- 1) tutti i pagamenti a partire dal 1° gennaio 2014 saranno rapportati ai costi, saranno trasparenti e non discriminatori nei confronti dei vettori stranieri e osserveranno le disposizioni della Convenzione di Chicago;
- 2) le disposizioni di tutti gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'UE e la Federazione russa che esigono la previa conclusione di accordi commerciali per le rotte transiberiane perderanno efficacia;
- 3) tutte le concessioni di nuove frequenze da parte della Federazione russa durante il periodo transitorio e al di là di esso saranno fatte a titolo gratuito e non richiederanno la previa conclusione di un accordo commerciale;
- 4) tutte le frequenze che i vettori dell'UE hanno attualmente preso in affitto da vettori russi saranno considerate acquisite. In cambio, gli Stati membri potranno scegliere se aumentare le frequenze dei sorvoli sul territorio russo o se stipulare altre intese bilaterali con la Federazione russa;
- 5) l'ammontare attuale dei pagamenti diminuirà nel 2010 per quanto riguarda alcune parti dei pagamenti stessi;
- 6) in una lettera distinta, il ministro dei Trasporti della Federazione russa, sig. Levitin, ha dichiarato la disponibilità del suo paese ad aumentare le frequenze dei sorvoli per i vettori dell'UE nei futuri negoziati bilaterali con gli Stati membri. L'aumento delle frequenze dei voli che attraversano il territorio della Federazione russa con destinazione ad altri paesi asiatici avrà luogo tenendo conto dei diritti di traffico ottenuti dagli Stati membri dell'UE per destinazioni situate nell'Estremo oriente.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non ricade nella competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri per le ragioni di seguito indicate.

Gli Stati membri stanno cercando di risolvere la questione in sede di negoziati bilaterali con la Federazione russa da circa vent'anni e senza successo.

Un intervento della Comunità è idoneo a conseguire gli obiettivi della proposta per le ragioni qui indicate.

Stante le resistenze opposte dalla Federazione russa, solo un'azione della Comunità è stata in grado di ottenere i risultati sperati e di risolvere la questione.

I risultati ora ottenuti, dopo sette mesi di negoziati, stanno a dimostrare l'efficacia del lavoro svolto a livello comunitario.

L'accordo stabilisce i principi generali che dovranno essere osservati dagli accordi sui servizi aerei che vincolano gli Stati membri e la Federazione russa. Gli accordi bilaterali aventi ad oggetto i servizi aerei saranno modificati ma resteranno in vigore in quanto tali.

La presente proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Gli Stati membri continueranno a farsi carico degli adempimenti amministrativi che ad essi abitualmente incombono nel settore dei trasporti aerei internazionali, con la differenza che ciò avverrà attraverso l'applicazione uniforme, da parte di tutti gli Stati membri, di una serie di principi comuni.

Gli Stati membri dovranno rinegoziare gli accordi bilaterali sui servizi aerei con la Federazione russa.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: altri.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo internazionale non sono disponibili altri strumenti.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di
lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di
utilizzo delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da un lato e la Federazione russa dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Federazione russa per risolvere la questione del pagamento dei diritti per il sorvolo della Siberia¹.
- (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità e degli Stati membri un accordo in forma di scambio di lettere che definisce i "Principi concordati ai fini della modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" (nel seguito: l'«accordo»), in armonia con la decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (3) L'accordo è stato siglato a Helsinki il 24 novembre 2006;
- (4) In tale occasione il ministro russo dei Trasporti, sig. Levitin, ha consegnato al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot, una lettera nella quale dichiara che "Le autorità aeronautiche russe intendono continuare, come fanno attualmente, ad esaminare favorevolmente le domande presentate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito dei negoziati bilaterali fra le autorità aeronautiche nazionali competenti ai fini dell'aumento del numero dei voli al di sopra del territorio russo. Nell'ambito degli accordi bilaterali che potrebbero essere conclusi nel corso di tali negoziati, le autorità aeronautiche della Federazione russa sono disposte ad accrescere il numero dei voli al di sopra del loro territorio in base al principio del vantaggio reciproco e della parità di trattamento, tenuto conto della capacità di navigazione aerea delle rotte in oggetto.

Nel corso dei negoziati, le autorità aeronautiche della Federazione russa prenderanno in considerazione, fra l'altro, i diritti riservati ai vettori aerei degli Stati membri dell'UE per le operazioni a destinazione di paesi terzi su rotte in partenza dal loro

¹ Conclusioni del Consiglio sulla Siberia, 2721^a sessione del Consiglio trasporti, telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 27 marzo 2006.

rispettivo territorio. L'aumento del numero dei sorvoli avverrà in conformità con i principi generali dell'equilibrio complessivo degli interessi di entrambe le Parti, restando inteso che tale capacità deve essere commisurata alle esigenze del traffico tra i paesi di partenza e i paesi di destinazione, del traffico nell'area attraversata dai servizi convenuti e del transito dei voli di linea. Le richieste debitamente motivate degli Stati membri dell'UE continueranno ad essere negoziate in buona fede e sulla base di criteri ragionevoli."

- (5) È opportuno che l'accordo sia corredato da un meccanismo di perequazione, istituito dai vettori comunitari interessati, che eviti possibili distorsioni di concorrenza sulle rotte transiberiane durante il periodo transitorio e garantisca la compatibilità con le regole di concorrenza del trattato. Gli Stati membri devono designare esclusivamente i vettori aerei interessati ai collegamenti sulle rotte alle quali si applica il meccanismo di perequazione.
- (6) L'accordo negoziato dalla Commissione deve essere firmato ed applicato in via provvisoria dalla Comunità e dai suoi Stati membri con riserva della sua conclusione a una data successiva.

DECIDONO:

Articolo unico

1. La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che definisce i "Principi concordati ai fini della modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con riserva dell'adozione a una data successiva di una decisione riguardante la conclusione dell'accordo.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. Fino alla sua entrata in vigore l'accordo è applicato dalla Comunità e dagli Stati membri a decorrere da [dal] ...
4. Il testo dell'accordo, compresi i suoi allegati, che ne sono parte integrante, è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI AL CONSIGLIO**

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere in merito ai "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Federazione russa dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, in nome del Consiglio e degli Stati membri, un accordo in forma di scambio di lettere che definisce i "Principi concordati ai fini della modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" (nel seguito: l'"accordo"), in conformità con la decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il
- (3) In tale occasione il ministro russo dei Trasporti, sig. Levitin, ha consegnato al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot, una lettera nella quale dichiara che "Le autorità aeronautiche russe intendono continuare, come fanno attualmente, ad esaminare favorevolmente le domande presentate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito dei negoziati bilaterali fra le autorità aeronautiche nazionali competenti ai fini dell'aumento del numero dei voli al di sopra del territorio russo. Nell'ambito degli accordi bilaterali che potrebbero essere conclusi nel corso di tali negoziati, le autorità aeronautiche della Federazione russa sono disposte ad accrescere il numero dei voli al di sopra del loro territorio in base al principio del vantaggio reciproco e della parità di trattamento, tenuto conto della capacità di navigazione aerea delle rotte in oggetto.

Nel corso dei negoziati, le autorità aeronautiche della Federazione russa prenderanno in considerazione, fra l'altro, i diritti riservati ai vettori aerei degli Stati membri dell'UE per le operazioni a destinazione di paesi terzi su rotte in partenza dal loro rispettivo territorio. L'aumento del numero dei sorvoli avverrà in conformità con i principi generali

dell'equilibrio complessivo degli interessi di entrambe le Parti, restando inteso che tale capacità deve essere rapportata alle esigenze di traffico tra i paesi di partenza e i paesi di destinazione, del traffico nell'area attraversata dai servizi convenuti e alle operazioni del traffico aereo. Le richieste debitamente motivate degli Stati membri dell'UE continueranno ad essere negoziate in buona fede e sulla base di motivi ragionevoli."

- (4) È opportuno che l'accordo sia corredato da un meccanismo di perequazione, istituito dai vettori comunitari interessati, che eviti possibili distorsioni di concorrenza sulle rotte transiberiane durante il periodo transitorio e garantisca la compatibilità con le regole di concorrenza del trattato. Gli Stati membri devono designare esclusivamente i vettori aerei interessati ai collegamenti sulle rotte alle quali si applica il meccanismo di perequazione.
- (5) L'accordo deve essere approvato dalla Comunità e dai suoi Stati membri,

DECIDONO:

Articolo unico

1. L'accordo in forma di scambio di lettere che definisce i "Principi concordati ai fini della modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.
2. Il testo dell'accordo, compresi i suoi allegati, che ne sono parte integrante, è accluso alla presente decisione.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a consegnare alla Federazione russa le note diplomatiche previste dall'accordo in nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

A. Lettera della Comunità europea e dei suoi Stati Membri

Egregio signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati tra la Commissione della Comunità europea e il governo della Federazione russa in merito alla modernizzazione del regime di utilizzazione delle rotte transiberiane. I suddetti negoziati sono sfociati nei "Principi concordati relativi alla modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" (allegato I) e nella lettera del 23 novembre 2006 del ministro Levitin al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot (allegato II).

2.

Ho l'onore di proporLe che, previa conferma della Sua accettazione, la presente lettera, unitamente ai suoi allegati, costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra. L'accordo sarà applicato in via provvisoria da entrambe le parti a decorrere dal ... e entrerà in vigore dieci giorni dopo l'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma l'avvenuto completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

In nome della Comunità europea e dei suoi Stati Membri

"B. Lettera della Federazione russa"

Egregio signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ... così redatta:

1.

Mi pregio di fare riferimento ai negoziati tra la Commissione della Comunità europea e il governo della Federazione russa in merito alla modernizzazione del regime di utilizzazione delle rotte transiberiane. I suddetti negoziati sono sfociati nei "Principi concordati relativi alla modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane" (allegato I) e nella lettera del 23 novembre 2006 del ministro Levitin al vicepresidente della Commissione, sig. Barrot (allegato II).

2.

Ho l'onore di proporLe che, previa conferma della Sua accettazione, la presente lettera, unitamente ai suoi allegati, costituiscano un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra. L'accordo sarà applicato in via provvisoria da entrambe le parti a decorrere dal ... e entrerà in vigore dieci giorni dopo l'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma l'avvenuto completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la Sua lettera, compresi gli allegati, e la presente costituiscono un accordo conforme alla Sua proposta.

Principi concordati relativi alla modernizzazione dell'attuale regime di utilizzazione delle rotte transiberiane²

I. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente documento stabilisce Principi concordati in merito alla modernizzazione dell'attuale regime dei sorvoli lungo determinate rotte transiberiane da parte di vettori aerei degli Stati Membri della Comunità europea.
2. I Principi concordati si fondano sull'ipotesi che la Federazione russa non ha aderito alla Convenzione internazionale sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e di conseguenza non è vincolata dagli obblighi imposti da essa né gode dei diritti che essa conferisce.

II. Modernizzazione del regime

1. Entro e non oltre il 1° gennaio 2014 cessano di avere efficacia le disposizioni degli accordi bilaterali stipulati dalle rispettive autorità aeronautiche che contengono l'obbligo, per i vettori degli Stati Membri della CE, di stipulare accordi commerciali con vettori aerei russi in relazione alle suddette rotte. Conseguentemente, i vettori aerei della Comunità non effettueranno più alcun pagamento risultante da accordi commerciali in relazione ai sorvoli, ad eccezione dei pagamenti di cui al paragrafo II.2 dei presenti Principi concordati.
2. Entro e non oltre il 1° gennaio 2014 tutte le tasse e i corrispettivi applicabili per il sorvolo del territorio russo e dei territori dell'Unione europea da parte, rispettivamente, di linee aeree dell'UE e della Russia saranno commisurate ai costi, trasparenti e non determineranno discriminazioni fra linee aeree straniere. Tutte le tasse e i corrispettivi saranno pagati alle pubbliche autorità competenti e dovranno essere conformi alle prescrizioni della Convenzione di Chicago.
3. Entro e non oltre la data della revisione degli accordi bilaterali, che avrà luogo come disposto al punto IV.1, il numero delle frequenze dei sorvoli disponibili per ciascuna parte non sarà ridotto³. Il numero delle frequenze dei sorvoli disponibili per gli Stati Membri della CE comprende le frequenze attualmente prese in affitto dai vettori degli Stati Membri della CE dai vettori russi. In pari tempo, gli Stati membri della CE interessati aumenteranno il numero delle frequenze di sorvolo a disposizione della parte russa⁴, in modo che tale numero eguagli il numero delle frequenze di sorvolo disponibili per gli Stati membri, ovvero manterranno l'equilibrio dei diritti nascenti dagli accordi bilaterali sui

² Ai soli fini dei presente Principi concordati, le rotte transiberiane comprendono le rotte secondo la definizione data dai rispettivi accordi bilaterali per i quali la Federazione russa limita attualmente i sorvoli e impone accordi commerciali fra vettori aerei designati.

³ Ai fini della presente disposizione, si intende per "parte" la Federazione russa o uno degli Stati membri della CE.

⁴ Le frequenze di sorvolo saranno operate da vettori russi come previsto dagli attuali accordi bilaterali fra gli Stati Membri dell'UE e la Federazione russa.

servizi aerei con la parte russa mediante qualsiasi altro modo accettabile per entrambe le parti.

III. Meccanismo transitorio

1. Per le nuove frequenze di sorvolo su specifiche rotte concordate non è necessaria la preventiva conclusione di accordi commerciali fra i vettori designati, né dopo la firma dei presenti Principi concordati⁵ sono necessari i pagamenti da questi risultanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le disposizioni degli accordi bilaterali delle rispettive autorità aeronautiche sono modificati in modo da garantire che
 - il diritto dei vettori aerei degli Stati Membri della CE di astenersi da fare scalo nel territorio della Federazione russa a norma di un accordo bilaterale non sia soggetto ad alcuno speciale accordo commerciale con vettori designati russi né a pagamenti da questi risultanti;
 - qualunque operazione di *code-sharing* che utilizzi rotte transiberiane non sarà soggetta ad alcun accordo commerciale speciale con vettori designati russi né a pagamenti da questo risultanti.

Dalla data della firma dei presenti Principi concordati, le autorità aeronautiche non approveranno accordi commerciali stipulati da vettori designati nell'ambito degli attuali accordi bilaterali, qualora i pagamenti superino l'importo pagato nel 2006.

IV. Modalità di applicazione

1. [Entro e non oltre il 1° gennaio 2007,] la Federazione russa e tutti gli Stati Membri della CE avvieranno consultazioni, che dovranno concludersi entro sei mesi, allo scopo di garantire che gli accordi bilaterali siano conformi alle disposizioni delle sezioni II e III dei presenti Principi concordati.
2. Nel corso delle consultazioni relative all'utilizzo delle rotte transiberiane, la Federazione russa e gli Stati Membri dell'UE applicheranno i presenti Principi concordati.

V. Consultazioni

Le Parti convengono, entro quindici giorni dalla richiesta di avviare consultazioni, di discutere qualsiasi questione connessa all'attuazione dei presenti Principi concordati, allo scopo di pervenire ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

⁵ [I pagamenti risultanti da accordi commerciali comprendono, tra l'altro, i pagamenti per operazioni di *code-sharing*, i voli diretti, trasferimenti di servizi, uso di rotte transpolari, scali tecnici e affitto di frequenze.]

ALLEGATO II

Sig. Jacques Barrot

Vicepresidente della Commissione europea

Commissario per i Trasporti

Bruxelles

Caro Vicepresidente,

il ministero dei trasporti della Federazione russa accoglie con favore la cooperazione con la Commissione europea nel quadro del *Working Aviation Group* del dialogo Russia-UE sui trasporti. Il ministero intende promuovere la cooperazione nel settore dell'aviazione tra la Russia e l'UE.

Le autorità aeronautiche della Federazione russa intendono proseguire nella loro politica attuale di favorevole presa in considerazione delle richieste avanzate dagli Stati Membri della Comunità europea in merito all'aumento del numero delle frequenze di sorvolo ottenute nel contesto di negoziati bilaterali tra le rispettive autorità aeronautiche nazionali. Nell'ambito degli accordi bilaterali che potrebbero essere stipulati nel corso di tali negoziati le autorità aeronautiche della Federazione russa sono disposte ad incrementare il numero delle frequenze di sorvolo in base al principio del reciproco vantaggio e delle pari opportunità, tenuto conto delle capacità di navigazione aerea delle rotte rispettive.

Nel corso di tali negoziati, l'autorità aeronautica della Federazione russa prenderà in considerazione, tra l'altro, i diritti disponibili per i vettori aerei degli Stati Membri della CE per le operazioni dirette ad un paese terzo su rotte in partenza dal loro territorio nazionale. L'aumento del numero delle frequenze di sorvolo avrà luogo in conformità con i principi generali dell'equilibrio generale degli interessi di entrambe le Parti, con il principio che la capacità deve essere commisurata alle esigenze del traffico fra i paesi di origine e di destinazione, nonché del traffico dell'area attraversata dai servizi convenuti e del transito dei voli di linea.

Le richieste debitamente motivate degli Stati Membri della CE continueranno ad essere esaminate in buona fede e alla luce di criteri ragionevoli.

Cordiali saluti,

Igor LEVITIN